

POMPEII

PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

ACCORDO

TRA

Il **Parco Archeologico di Pompei**, di seguito denominato Parco Archeologico ovvero PAP, con sede in Pompei, Via Plinio 26, 80045, nella persona del Direttore Generale, Dott. Gabriel Zuchriegel, e domiciliato per la carica in Pompei, presso la sede del PAP,

E

Il **Tari S.C.P.A.**, di seguito denominata anche Tari, con sede in Marcianise, Loc. Pozzobianco zona A.S.I., in persona del Presidente, Vincenzo Giannotti, domiciliato per la carica presso la sede del Tari.

Visto

- Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- l'art. 6 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio secondo cui la valorizzazione dei beni culturali è l'attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e di conservazione dei beni culturali ed ambientali e ad incrementarne la fruizione;
- l'art 107 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che disciplina la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali compatibilmente con la destinazione degli stessi;
- l'art 111, comma 1 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che stabilisce che: *"Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati"*;
- l'art. 47 del D.Lgs. n. 42/2004, recante disciplina in ordine al prestito dei beni culturali.

Premesso che

- la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali costituiscono compito primario dei diversi livelli istituzionali della Repubblica, come sancisce la Costituzione, attraverso la continua ricerca di forme, strumenti e modalità di leale ed efficace collaborazione istituzionale;



- occorre perseguire azioni per incrementare la qualità della fruizione oltre che per favorire l'accesso ai consumi culturali di un pubblico sempre più vasto e variegato, sia per quanto attiene ai musei, alle aree archeologiche, alle mostre che agli eventi;
- che tra i fini istituzionali del Parco Archeologico di Pompei vi è la valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l'organizzazione delle attività culturali;
- l'alto valore culturale e scientifico della attività che le Parti intendono realizzare, contribuendo a diffondere il patrimonio culturale di Pompei.
- che uno dei principali effetti della valorizzazione dei beni culturali consiste proprio nella promozione del patrimonio attraverso varie forme volte ad avvicinare il grande pubblico alla scoperta del patrimonio culturale;

Considerato che

- ai sensi del decreto legislativo D. Lgs. 22.01.2004 n.42 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il Ministero della Cultura esercita le funzioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale;
- il PAP è un istituto del MIC che, dotato di autonomia speciale, esercita le sue competenze nell'ambito della tutela, conservazione e fruizione pubblica;
- il Tarì è una società che, ai sensi dell'art. 1.4 dello Statuto, si occupa di promozione e di centri attrezzati per la lavorazione e distribuzione di preziosi, di livello nazionale;
- con nota prot. 549 del 19/01/2023 il Tarì ha presentato una richiesta di collaborazione per la realizzazione di un'esposizione sul gioiello antico;
- con nota prot. n. 1935 del 24/02/2023 il Tarì ha presentato richiesta per uno shooting fotografico da realizzarsi nella Villa A di Oplontis;
- in esito ai colloqui intercorsi, con nota prot. n. 1640 del 16/02/2023 il Tarì ha sottoposto al PAP un progetto più articolato - meglio definito a seguito di approfondita riunione tra le Parti - che vede il coinvolgimento del PAP nelle seguenti attività:
 1. nell'organizzazione di una mostra, presso la sede del Tarì, su progetto scientifico e con reperti del PAP;
 2. nella realizzazione di uno shooting fotografico nelle sedi del PAP;
 3. nella definizione di un progetto didattico denominato "Il DNA del gioiello" destinato agli allievi della Tarì Design School;

- il PAP ha valutato positivamente le proposte costituenti il progetto in quanto oltre a valorizzare i siti del Parco Archeologico di Pompei contribuiscono a stabilire un solido legame con una delle eccellenze del territorio campano.

tutto quanto visto, premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le considerazioni poste in premessa nonché gli allegati, costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art 2 - Oggetto e finalità

Oggetto del presente Accordo è la disciplina dei rapporti e delle attività che le parti si obbligano a porre in essere per la realizzazione del progetto di cui alle premesse.

Ciascuna fase del progetto (Mostra; Progetto didattico; Shooting fotografico) sarà disciplinata con apposito atto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art 3 - Mostra di reperti del PAP presso la sede del Tari

Nel percorso di valorizzazione dei beni del PAP, le Parti si impegnano ad organizzare una mostra sul gioiello nell'antichità. Detta mostra di cui il PAP curerà la definizione del percorso espositivo e la scelta delle opere, sarà allestita nel salone centrale del Tari in occasione dell'evento fieristico di primavera.

La realizzazione della mostra è comunque subordinata all'espresso riconoscimento da parte del Tari della collaborazione con il PAP e del riferimento, nel titolo della mostra, al PAP.

L'autorizzazione all'esposizione è comunque subordinata all'espresso riconoscimento da parte del Tari della collaborazione con il PAP e del riferimento, nel titolo della mostra, al PAP.

Art. 4 - Progetto didattico per concorso di idee

Il progetto didattico consiste in un'attività formativa a cura del Parco Archeologico di Pompei sulle tecniche antiche utilizzate per la realizzazione di gioielli e monili con un particolare approfondimento sui gioielli di Pompei.

L'attività didattico-formativa e quella espositiva saranno di base per un concorso di idee in cui gli allievi della scuola di formazione attiva al Tari saranno invitati ad ideare un nuovo gioiello rielaborando quelli antichi. Il contest vedrà la sua

conclusione nel mese di ottobre, con un momento di presentazione pubblica dei progetti.

Il progetto didattico avrà inizio nel mese di maggio e si concluderà nel mese di ottobre.

La realizzazione del progetto didattico è comunque subordinata all'espresso riconoscimento da parte del Tarì della collaborazione con il PAP e del riferimento, nel titolo del progetto didattico, al PAP.

Fatti salvi i diritti morali riconosciuti agli ideatori dei progetti del suddetto contest, il copyright sulle idee progettuali è da intendersi equamente ripartito tra il PAP e il TARI'. Pertanto qualsiasi utilizzo delle idee progettuali da parte di terzi dovrà essere espressamente autorizzato da entrambe le Parti nonché soggetto al pagamento degli oneri economici individuati.

Ciò posto, per la disciplina delle ulteriori fattispecie si rimanda al successivo accordo attuativo da stipularsi tra le Parti.

Art. 5 - Shooting fotografico

All'interno del più articolato progetto, le Parti concordano nella realizzazione di uno shooting fotografico ritraente preziosi prodotti da n. 23 dei consorziati de Il Tarì, all'interno di aree del Parco Archeologico di Pompei appositamente individuate allo scopo, che convoglierà in un video.

In particolare, il Tarì ambienterà il servizio fotografico nei siti di Oplonti e di Pompei.

Il prodotto finale di quest'attività sarà finalizzato tanto alla promozione dei prodotti nell'ambito dell'evento fieristico previsto a maggio quanto alla valorizzazione della mostra di cui all'art. 3 e dei siti del Parco scelti come location per il servizio fotografico.

L'utilizzo delle immagini è comunque subordinato all'espresso riconoscimento da parte del Tarì della collaborazione con il PAP e del riferimento, nel titolo del video all'evento-mostra oggetto della convenzione.

Art. 6 - Referenti scientifici

I referenti del presente accordo per il PAP sono:

- la dott.ssa Silvia Martina Bertesago per gli aspetti didattico-espositivi
- la dott.ssa Maria Antonella Brunetto per gli aspetti relativi allo shooting fotografico e alla comunicazione e promozione.

Il referente del presente accordo per il Tarì è Angela Masia.

Art 7 - Obblighi del PAP

Il Parco Archeologico, al fine di dare attuazione al presente accordo, si impegna a:

- assicurare la presenza di personale competente per lo svolgimento dell'attività formativa di cui all'art. 5 del presente accordo;
- assicurare l'accesso alle aree archeologiche di sua competenza, previa comunicazione ed espressa autorizzazione, delle esatte date/orari e luoghi in questione;
- definire il progetto espositivo e l'elenco delle opere per l'allestimento della mostra di cui all'art. 4.
- concedere, a titolo gratuito, le immagini del PAP ritratte nello shooting di cui all'art. 5 del presente accordo.

Art. 8 - Obblighi del Tari

Il Tari si impegna a:

- collaborare nella realizzazione dell'attività formativa di cui all'art. 4 del presente accordo;
- realizzare, a proprie spese, le riprese dello shooting di cui all'art. 5, senza arrecare disturbo od ostacolo ai lavori all'interno del PAP;
- sostenere tutte le spese necessarie all'allestimento della mostra di cui all'art. 3 del presente accordo;
- versare la fee di cui all'art. 9 del presente accordo;
- garantire la realizzazione di indagini gemmologiche su di una selezione di pietre preziose, gemme di colore e perle di competenza del PAP;
- a riconoscere al PAP, se richiesto, le licenze d'uso dei gioielli progettati, nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, per gli eventuali usi che lo stesso riterrà opportuni;
- a mantenere e non revocare ed anzi ad eventualmente rinnovare la polizza assicurativa necessaria alla conservazione e tutela dei beni del PAP prestati in occasione della mostra di cui all'art. 3 del presente accordo;
- provvedere al pagamento del personale del MIC eventualmente impiegato per garantire vigilanza, custodia e sicurezza del regista e del suo staff;
- comunicare con anticipo i giorni nei quali sarà presente lo staff per effettuare le riprese comunicando al referente il nominativo degli operatori impegnati nelle riprese nonché eventuali variazioni degli stessi e garantendo che gli stessi siano identificati da idoneo cartellino;
- garantire che alcun uso diverso delle immagini da quello in questo atto concordato venga effettuato senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- osservare e far osservare a tutto il personale coinvolto nell'attività di ripresa, e per tutta la durata delle stesse e nel corso degli accessi ai luoghi

- interessati, tutte le prescrizioni e le raccomandazioni di tutela imposte dai referenti del Parco nonché utilizzare la tecnologia appropriata alle circostanze, prudenza e diligenza al fine di prevenire ed evitare ogni rischio di danno anche al patrimonio nel corso di esecuzione del rapporto;
- consegnare all'Amministrazione almeno una copia di tutti i prodotti realizzati nell'ambito del presente accordo, consentendo al PAP il loro utilizzo per un uso istituzionale interno.
 - garantire che venga sempre riportata la menzione con la collaborazione scientifica del "Ministero della Cultura - Parco Archeologico di Pompei".
 - esonerare il Parco Archeologico di Pompei da qualsivoglia responsabilità per i danni eventualmente arrecati (da parte del Tari) a cose o persone, durante lo svolgimento delle attività all'interno del Parco e per tutta la durata del rapporto e successivamente alla vigenza del presente accordo, per tutti i danni derivanti al Parco in virtù delle attività oggetto dello stesso. Il PAP notificherà per iscritto gli eventuali danni arrecati dal Tari, entro le 48 ore dall'occorrenza del danno.
 - manlevare da ogni e qualsivoglia responsabilità, tenendo indenne il PAP da qualsiasi diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto e in qualsiasi sede, connessa o derivante dall'esecuzione dello shooting adottare, nell'esecuzione delle attività di cui al presente atto, ogni precauzione per evitare danni agli ambienti, a persone e a cose, restando a proprio carico il risarcimento dei danni ai beni demaniali e/o a terzi e/o al personale a qualsiasi titolo impegnato nell'organizzazione/esecuzione delle stesse.
 - attenersi al controllo ed alle prescrizioni impartite dal PAP relativamente all'attività di cui al presente accordo;
 - non divulgare nel corso dell'attività di ripresa notizie od immagini inerenti al ritrovamento di reperti in assenza di preventiva autorizzazione del PAP;
 - riservare al PAP l'esclusiva diffusione a livello nazionale delle eventuali scoperte;
 - prima di utilizzare immagini o altri riferimenti al PAP, attendere le eventuali preve autorizzazioni del PAP ove necessarie;
 - assolvere a tutti gli adempimenti connessi alle licenze, autorizzazioni, permessi e certificati previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento di simili attività, compresi gli adempimenti richiesti dalla normativa di settore;
 - assolvere a tutti gli obblighi relativi al diritto di autore correlati alla

- realizzazione dei prodotti e ad ottenere tutte le relative autorizzazioni/liberatorie, ove necessarie;
- rispettare l'immagine del Parco Archeologico di Pompei e del MIC con Il divieto di adottare, nella realizzazione delle proprie attività, comportamenti contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume;
 - manlevare e a tenere indenne il PAP da ogni e qualsivoglia responsabilità/ diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo da qualsiasi soggetto ed in qualsiasi sede - sia giudiziaria che stragiudiziaria -, connessa o derivante dall'esecuzione del presente rapporto, e derivanti direttamente dalla violazione del presente accordo da parte del Tari;
 - assolvere a tutti gli oneri retributivi, contributivi ed assicurativi nei confronti del proprio personale e/o delle persone che a vario titolo collaborano alla realizzazione delle attività di competenza, in accordo con i termini dell'accordo tra le parti, manlevando il PAP da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità;
 - adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di responsabilità infortunistica in materia ai sensi del DLgs. 81/2008 s.m.i.;
 - consentire in ogni momento al PAP di accedere all'area del Tari ove verrà realizzata la mostra di cui all'art. 4 del presente accordo;
 - ottenere, a propria cura e spese, tenendole a disposizione di questa Amministrazione, le liberatorie e le dichiarazioni delle persone partecipanti a qualsiasi titolo alla realizzazione di quanto previsto.
 - Il mancato adempimento a tali obblighi costituisce violazione del presente atto e comporterà l'automatica risoluzione del presente accordo.

Art. 9 - Fee

Il Tari, oltre ad assicurare il pagamento di ogni spesa necessaria per la realizzazione degli eventi come concordati, verserà al PAP, prima dell'inizio degli eventi di cui agli artt. 3, 4 e 5, un importo omnicomprendente di Euro 5.000,00 (eurocinquemila/00) che sarà esclusivamente utilizzato per attività di restauro/valorizzazione dei gioielli appartenenti al Parco.

Il Tari si impegna inoltre a mettere a disposizione del PAP un supporto tecnico-scientifico qualificato che realizzi un servizio di analisi gemmologica in grado di identificare la natura, le caratteristiche e, ove possibile, la provenienza geografica di una selezione delle pietre preziose, delle gemme di colore e delle perle utilizzate ad ornamento dei gioielli, provenienti dall'area vesuviana, di competenza del PAP stesso.

Per ciascuna delle gemme, pietre o perle oggetto di analisi dovrà essere redatto un report/certificato in cui confluiscono tutte le informazioni esito dell'analisi. Dette informazioni rimarranno di esclusiva proprietà del PAP e non potranno essere pubblicate e/o divulgate senza espressa autorizzazione formale dello stesso.

Ciò posto, per la disciplina delle ulteriori fattispecie si rimanda al successivo accordo attuativo da stipularsi tra le Parti.

Art. 10 - Clausola risolutiva espressa

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Accordo previa comunicazione scritta all'altra parte, nel caso in cui l'altra parte compia una violazione del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo non pregiudica i diritti, i rimedi, gli obblighi o le responsabilità delle parti maturati fino alla data della risoluzione, e quelli impliciti che devono intendersi in vigore al momento o dopo la risoluzione del presente Accordo restano in vigore e continuano a produrre i loro effetti.

Il presente accordo deve intendersi automaticamente risolto, ex art. 1456 c.c., previa comunicazione del PAP da inviarsi a mezzo PEC, nel caso in cui il Tari non adempia a tutti gli obblighi quivi previsti.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento per eventuali danni subiti.

Art. 11 -Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del presente atto e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate, responsabili e incaricate del trattamento

Art. 12 - Riservatezza

Tutte le informazioni, i dati, le notizie e i documenti che entrambe le parti metteranno a disposizione ad entrambe le parti nell'ambito del presente contratto, dovranno essere considerati rigorosamente riservati e non potranno essere portati a conoscenza di terzi, salva autorizzazione scritta della parte coinvolta nella eventuale divulgazione.

Art. 13 - Diritti di proprietà intellettuale

Le Parti comunque stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in accordo abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza del presente accordo.

Art. 14 - Foro competente

Il presente accordo è disciplinato secondo la normativa italiana vigente. Le parti dovranno prima cercare di risolvere eventuali controversie che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'attuazione del presente accordo negoziando tra le parti. In mancanza si applicherà la giurisdizione italiana ed il foro competente è quello di Napoli.

Art. - 15 Varie

Nessuna delle parti ha il diritto di cedere a terzi questo Accordo o qualsiasi diritto o obbligo di cui al presente accordo senza il consenso scritto dell'altra Parte. Tutte le modifiche e le aggiunte al presente Accordo devono essere scritte e eseguite da entrambe le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86 a cura e spese della parte richiedente. Al fine di repertoriare il presente accordo, il Tarì assolve all'obbligo delle marche da bollo. Letto, confermato e sottoscritto Pompei li,

Il Parco Archeologico Pompei
Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel



Il Tarì S.C.P.A
Il Presidente
Vincenzo Giannotti